

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato	7447
Leggi di riferimento	L. 24/2/1992, n. 225
Modifiche intervenute nel 2008	
Autorizzazioni complessive	€ 5.027,70

(dati in milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2008

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008	€	3.853,82
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008	€	3.853,82
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008	€	3.311,53
d) economie a tutto il 31.12.2008	€	-
e) residui propri a tutto il 31.12.2008	€	542,29
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008	€	-
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008	€	-

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008	€	535,17
b) impegni assunti nel 2008	€	535,17
c) pagamenti effettuati nel 2008	€	535,17
d) economie nel 2008	€	-
e) residui propri nel 2008	€	542,29
f) residui di stanziamento nel 2008	€	-
g) perenzioni nel 2008	€	-

esercizio 2009

a) impegni assunti nei primi sei mesi	€	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	391,29
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	-

Legge 23 dicembre 1992, n. 500 e successive modificazioni ed integrazioni.**Contributi in conto impianti alla Ferrovie dello Stato S.p.A. (cap. 7122).**

La legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993), ed in particolare l'articolo 3, comma 3, ha disposto il concorso dello Stato all'aumento di lire 8.250 miliardi del capitale sociale dell'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A., mediante versamento di 5 rate annuali di lire 1.650 miliardi a decorrere dal 1994.

Dall'anno finanziario 1994, nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, gli stanziamenti di cui alla sopra citata legge n. 500/92 sono stati iscritti sul capitolo 8023.

La legge 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994), ed in particolare l'articolo 4, comma 2, ha disposto il concorso dello Stato all'ulteriore aumento di lire 8.050 miliardi del capitale sociale dell'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A., mediante versamento di 5 rate annuali di lire 1.610 miliardi a decorrere dal 1995 (tale decorrenza è stata spostata all'anno 1996 ai sensi dell'art 6, comma 3, della legge n. 725/94 (legge finanziaria 2005)).

Con decreto del Ministro del Tesoro n. 346109 in data 7 marzo 1994, è stata autorizzata, ai sensi delle leggi sopraccitate, la sottoscrizione della rata relativa all'aumento di capitale sociale della F.S. S.p.A. per l'anno 1997, pari a complessive lire 3.260 miliardi.

Il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85, recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse", ed in particolare l'articolo 2, comma 2, ha ridotto, fra l'altro, nella misura del 10% lo stanziamento iscritto sui capitoli appartenenti alla categoria XIII del bilancio dello Stato per l'anno 1995 e le relative proiezioni per gli anni 1996 e 1997.

La legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995), ed in particolare l'articolo 6, comma 2, ha disposto il concorso dello Stato all'aumento di lire 8.300 miliardi del capitale sociale dell'Impresa F.S. mediante versamento di cinque rate annuali di lire 1.660 miliardi a decorrere dal 1996, decorrenza spostata all'anno 1997 ai sensi dell'art.4, comma 7 della stessa legge.

La legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), ed in particolare l'articolo 4, con cui è stato disposto:

- il concorso dello Stato all'aumento di lire 8.940 miliardi del capitale sociale della suddetta Impresa mediante versamento di due rate annuali di lire 1.770 miliardi ciascuna per gli anni 1997 e 1998 e di tre rate annuali di lire 1.800 miliardi ciascuna per gli anni 1999, 2000 e 2001 (comma 1);
- il versamento delle rate annuali di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, come rideterminate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, a decorrere dall'anno 1997 (comma 7).

La legge 23 dicembre 1996, n. 663 (legge finanziaria 1997), alla tabella E ha previsto la riduzione per gli anni 1997 e 1998, rispettivamente, delle somme di lire 85 e 30 miliardi a valere

sulla legge 500/92, art. 3, comma 3 e per gli anni 1997 e 1999, rispettivamente, delle somme di lire 150 e 50 miliardi a valere sulla legge n. 538/93, art. 4, comma 2.

La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, ed in particolare l’articolo 2, comma 14, ha rideterminato complessivamente in lire 19.118 miliardi, da erogare per lire 2.400 miliardi nell’anno 1997, per lire 3.264 miliardi nell’anno 1998, per lire 3.104 miliardi nell’anno 1999 e per lire 3.450 miliardi annue nel periodo 2000-2002, gli apporti al capitale della Ferrovie dello Stato S.p.A. previsti dall’articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, come modificati dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 e dall’art. 4, comma 1, dalla legge 28 dicembre 1995, n. 550.

La legge 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria 1998), ed in particolare:

- l’art. 2, comma 7, ha disposto che: “ ... Al fine di favorirne il processo di razionalizzazione produttiva, riorganizzazione e ammodernamento, tenuto conto anche del completamento dei piani di investimento già autorizzati, gli apporti dello Stato al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato S.p.A., ivi compreso l’ulteriore apporto di lire 12.800 miliardi a decorrere dal 2001, sono rideterminati con la medesima tabella F.”;

- la tabella F ha determinato in lire 8.000 miliardi la rata relativa all’aumento di capitale sociale della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l’anno 1998.

La legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), ed in particolare la tabella F ha determinato in lire 7.400 miliardi la rata relativa all’aumento di capitale sociale della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l’anno 1999.

La legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), ed in particolare la tabella F ha determinato in lire 6.150 miliardi la rata relativa all’aumento di capitale sociale della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l’anno 2000.

Dall’anno finanziario 2000, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, gli stanziamenti di cui alle sopra citate leggi sono stati iscritti sul capitolo 7350 (ex 8023).

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), ed in particolare la tabella F ha determinato in lire 7.200 miliardi la rata relativa all’aumento di capitale sociale della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l’anno 2001.

Fino all’anno 2001 le suddette autorizzazioni di spesa ammontano ad un importo complessivo di lire 39.918 miliardi (euro 20.615,93 milioni), di cui 39.718 miliardi (euro 20.512,64 milioni) versati alla Società e 200 miliardi (euro 103,29 milioni) impegnati a fine esercizio 2001 per mancanza di cassa (lo stanziamento di cassa dell’anno 2001 è stato ridotto di lire 200 miliardi con legge di assestamento n. 419/2001).

La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), ed in particolare la tabella F ha determinato in euro 4.359.061.000 la rata relativa all’aumento di capitale sociale della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l’anno 2002.

Dall’anno finanziario 2002, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, gli stanziamenti di cui alle sopra citate leggi sono stati iscritti sul capitolo 7122 (ex 7350).

Nell'anno 2002 sul capitolo 7122 è stata stanziata la somma di euro 4.359,06 milioni, sia in termini di competenza che di cassa. Lo stanziamento di cassa dell'anno 2002 è stato ridotto di euro 500,00 milioni con legge di assestamento n. 269/2002). Nel corso dell'anno 2002 è stata versata alla Società la complessiva somma di euro 3.859,06 milioni, di cui euro 3.755,77 milioni in conto competenza ed euro 103,29 milioni in conto residui, ed è stata impegnata la somma di euro 603,29 milioni a fine esercizio.

La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), ed in particolare la tabella F ha determinato in euro 3.804.000.270 la rata relativa all'aumento di capitale sociale della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'anno 2003.

Nell'anno 2003 sul capitolo 7122 è stata stanziata la somma di euro 3.804,00 milioni, sia in termini di competenza che di cassa. Nel corso dell'anno 2003 è stata versata alla Società la complessiva somma di euro 3.804,00 milioni, di cui euro 3.200,71 milioni in conto competenza ed euro 603,29 milioni in conto residui, ed è stata impegnata la somma di euro 603,29 milioni a fine esercizio.

La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), ed in particolare la tabella F ha determinato in euro 2.751.000.000 la rata relativa all'aumento di capitale sociale della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'anno 2004.

Nell'anno 2004 sul capitolo 7122 è stata stanziata la somma di euro 2.751,00 milioni, sia in termini di competenza che di cassa. Nel corso dell'anno 2004 è stata versata alla Società la complessiva somma di euro 2.551,00 milioni, di cui euro 1.947,71 milioni in conto competenza ed euro 603,29 milioni in conto residui, ed è stata impegnata la somma di euro 803,29 milioni a fine esercizio.

La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ed in particolare la tabella F ha determinato in euro 2.982.000.000 la rata relativa all'aumento di capitale sociale della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'anno 2005.

Con decreto ministeriale n. 133116 del 27 ottobre 2005 è stata disposta, fra l'altro, sul capitolo 7122 una variazione in diminuzione di euro 190.000.000 sia in termini di competenza che di cassa.

Con decreto ministeriale n. 2000 del 29 dicembre 2005 è stata disposta, fra l'altro, sul capitolo 7122 una variazione in aumento di euro 113.500.000 sia in termini di competenza che di cassa.

Nell'anno 2005 sul capitolo 7122 è stata stanziata la complessiva somma di euro 2.905,50 (2.982,00 – 190,00 + 113,50) milioni, sia in termini di competenza che di cassa. Nel corso dell'anno 2005 è stata versata alla Società la complessiva somma di euro 2.792,00 milioni, di cui euro 1.988,71 milioni in conto competenza ed euro 803,29 milioni in conto residui; a fine esercizio è stata impegnata la somma di euro 803,29 milioni e conservata la citata somma di euro 113,50 milioni.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ed in particolare:

- l'art. 1, comma 84, ha disposto che: "Per la prosecuzione degli interventi relativi al "Sistema alta velocità/alta capacità", sono concessi a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo

contributi quindicennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, di 85 milioni di euro a decorrere dal 2006 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2007. Per il finanziamento delle attività preliminari ai lavori di costruzione, nonché delle attività e lavori, da avviare in via anticipata, ricompresi nei progetti preliminari approvati dal CIPE con delibere n. 78 del 29 settembre 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2004, e n. 120 del 5 dicembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 2004, delle linee AV/AC Milano-Genova e Milano-Verona incluso il nodo di Verona, è concesso a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo un ulteriore contributo quindicennale di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.”;

- l'art. 1, comma 86, ha disposto che: “Il finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti. Il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno del sistema di contabilità regolatoria, tiene in evidenza la quota figurativa relativa agli ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate con detta modalità. La modifica del sistema di finanziamento di cui al presente comma avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale; conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84, effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore fiscale del bene.”;

- la tabella F ha determinato in euro 176.000.000 il contributo in conto impianti a favore della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'anno 2006 (cap. 7122).

Con decreto n. 012843 del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 giugno 2006, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2006, è stata disposta una variazione compensativa di importo pari ad euro 100,00 milioni, sia in termini di competenza che di cassa, in diminuzione al capitolo 7122 ed in aumento al capitolo 7124.

Con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 117603 dell'8 novembre 2006 e n. 140539 del 27 novembre 2006, sul capitolo 7122 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno finanziario 2006, sono state disposte integrazioni di cassa, rispettivamente, di 150,00 e 100,00 milioni di euro.

Nell'anno 2006, in relazione alle citate disposizioni legislative, sul capitolo 7122 è stata stanziata la somma di euro 176,00 milioni in termini di competenza e di euro 426,00 milioni in termini di cassa. Nel corso dell'anno 2006 è stata versata alla Società la complessiva somma di euro 426,00 milioni, di cui euro 312,50 milioni in conto residui 2005 ed euro 113,50 milioni relativi ai suddetti fondi conservati nell'anno 2005, ed è stata impegnata la somma di euro 176,00 milioni a fine esercizio.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ed in particolare:

- l'art. 1, comma 974 ha disposto che: “A copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008; tale maggiore spesa è destinata, in misura non inferiore al 50 per cento, agli investimenti nella rete regionale e locale.”;

- la tabella F ha determinato in euro 176 milioni il contributo in conto impianti a favore della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'anno 2007 (cap. 7122).

Il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, ed in particolare l'art. 8, comma 3, ha disposto che: "Per la realizzazione degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale è autorizzato un contributo di 700 milioni di euro per l'anno 2007."

Il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, recante "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ed in particolare l'art. 2, fra l'altro, ha disposto che:

- "Per la prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, previste dal contratto di programma 2007-2011 parte investimenti stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., è autorizzato un contributo di 800 milioni di euro per l'anno 2007." (comma 1);
- "Per assicurare, per il periodo di vigenza del contratto di cui al comma 1, la continuità nell'attività di manutenzione straordinaria sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, come indicato nella delibera CIPE n. 63 in data 20 luglio 2007, è autorizzato per l'anno 2007 un ulteriore contributo di 235 milioni di euro." (comma 2).

Con decreti ministeriali n. 67065 del 25 giugno 2007 e n. 73706 del 12 luglio 2007, è stato integrato lo stanziamento di cassa del capitolo 7122 per un importo complessivo di euro 462,92 milioni. Una ulteriore integrazione, di importo pari ad euro 100,00 milioni, dello stanziamento di cassa del capitolo 7122 è intervenuta con la legge di assestamento 2007.

Nell'anno 2007, in relazione alle citate disposizioni legislative, sul capitolo 7122 è stata stanziata la complessiva somma di euro 3.511,00 milioni in termini di competenza e di euro 4.073,92 milioni in termini di cassa.

A valere sul citato stanziamento per l'anno 2007, sono state accantonate le seguenti somme:

- euro 320,00 milioni ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 296/2006;
- euro 22,12 milioni ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge 296/2006.

Nel corso dell'anno 2007 è stata versata alla Società la complessiva somma di euro 3.731,92 milioni, di cui euro 3.065,00 milioni in conto competenza ed euro 666,79 milioni in conto residui.

Con decreto ministeriale n. 127170 del 31 dicembre 2007, è stato assunto impegno a carico del capitolo 7122 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2007, della somma di 103,88 milioni di euro. Inoltre è stata conservata la somma di euro 320,00 milioni accantonata ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 296/2006.

La tabella F della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ha determinato in euro 1.776,00 milioni il contributo in conto impianti a favore della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'anno 2008 (cap. 7122).

Nell'anno 2008, in relazione alle citate disposizioni legislative, sul capitolo 7122 è stata stanziata la complessiva somma di euro 1.776,00 milioni, sia in termini di competenza che di cassa.

A valere sul citato stanziamento per l'anno 2008, sono state accantonate le seguenti somme:

- euro 360,00 milioni ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 296/2006;
- euro 28,31 milioni ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge 296/2006.

Nel corso dell'anno 2008 è stata versata alla Società la complessiva somma di euro 1.729,37 milioni, di cui euro 1.337,81 milioni in conto competenza ed euro 391,56 milioni in conto residui. A valere sulla citata somma di euro 320,00 milioni relativa all'anno 2007, accantonata ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 296/2006, è stata disaccantonata e pagata la somma di euro 287,68 milioni. Sono da considerare economie di bilancio la somma di euro 32,32 milioni relativa all'anno 2007 rimasta accantonata e la somma di euro 28,31 milioni accantonata ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge 296/2006.

Con decreto ministeriale n. 116092 del 17 dicembre 2008 è stato assunto impegno a carico del capitolo 7122 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2008, della somma di 49,88 milioni di euro. Inoltre è stata conservata la somma di euro 360,00 milioni accantonata ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 296/2006.

L'art. 60, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto che: "Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 507 e 508, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e la quota resa indisponibile per detto anno, ai sensi del citato comma 507, è portata in riduzione delle relative dotazioni di bilancio."

Nell'anno 2009, in relazione alle citate disposizioni legislative, sul capitolo 7122 è stata stanziata la complessiva somma di euro 2.362,69 milioni, ridotta poi ad euro 2.360,60 milioni, sia in termini di competenza che di cassa.

Nel primo semestre dell'anno 2009 è stata versata alla Società la complessiva somma di euro 1.230,18 milioni, di cui euro 1.180,30 milioni in conto competenza ed euro 49,88 milioni in conto residui, mentre nel secondo semestre è previsto il pagamento della complessiva somma di euro 1.180,30 milioni.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato: 7122

Leggi di riferimento: Legge 23.12.1992, n. 500 (legge finanziaria 1993);
Legge 24.12.1993, n. 538 (legge finanziaria 1994).

Modifiche intervenute nell'anno 2008

Autorizzazioni complessive: 53.892,66 milioni di euro

(dati in milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2008

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008:	€	39.898,49
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008:	€	39.815,74
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008:	€	39.405,86
d) economie a tutto il 31.12.2008:	€	82,75
e) residui propri a tutto il 31.12.2008:	€	49,88
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008:	€	360,00
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008:	€	-

Situazione relativa al singolo anno**Esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008:	€	1.776,00
b) impegni assunti nel 2008:	€	1.715,37
c) pagamenti effettuati nel 2008:	€	1.729,37
d) economie nel 2008:	€	60,63
e) residui propri nel 2008:	€	49,88
f) residui di stanziamento nel 2008:	€	360,00
g) perenzioni nel 2008:	€	-

Esercizio 2009

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	€	1.180,30
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	1.230,18
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	1.180,30
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	1.180,30

Legge 19 marzo 1993, n. 68

Legge 17 maggio 1999, n.144

Reti di metanizzazione per i comuni montani Centro-Nord

Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, concernente disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica, ha previsto, tra l'altro, misure per il finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane.

In particolare l'art. 1, comma 3, del suddetto decreto-legge n. 8/1993 ha autorizzato la Cassa Depositi e Prestiti, secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, a concedere, ai comuni montani del centro-nord non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno, mutui ventennali per l'importo complessivo di lire 186,5 milioni ai fini della realizzazione di reti di metanizzazione.

L'onere di ammortamento stabilito in 20 milioni annui a decorrere dal 1993 è assunto a carico del bilancio dello Stato.

A seguito della manovra di contenimento della spesa pubblica, la concessione dei mutui per la realizzazione delle reti di metanizzazione dei comuni montani del centro-nord, è stata sospesa, una prima volta, fino al 31 dicembre 1992, dalla legge n. 359/1992 ed una seconda volta, fino al 31.12.1993, dalla legge n. 498/1992.

Nell'anno 1993 è stato istituito il capitolo 7885 con uno stanziamento iniziale di lire 20 miliardi, ridotto di lire 19 miliardi dalla legge 9 novembre 1993 n. 445 (legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 1993) e la residua disponibilità di lire 1 miliardo è stata inviata in economia il 31 dicembre 1993.

Le procedure per la concessione dei mutui sono state, poi, disciplinate dalla circolare n. 1199 del 1994 e successive modificazioni della Cassa Depositi e Prestiti, mentre il relativo onere di ammortamento è posto a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, il quale provvede al rimborso semestrale dei mutui dietro presentazione, da parte della stessa Cassa Depositi e Prestiti, del ruolo dei mutui concessi, con accredito alla Cassa medesima sull'apposito conto corrente della Tesoreria Centrale.

Successivamente l'art. 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ha previsto un contributo decennale di lire 10 miliardi annui (pari ad euro 5.164.568,99) a partire dall'anno 2000, quale concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui che la Cassa Depositi e Prestiti concede ai comuni montani del centro-nord per il completamento della rete di metanizzazione di cui alla succitata legge n. 68/1993. L'ammontare complessivo dei mutui concedibili è stata quantificata dal CIPE, con delibera del 21/12/2000, in lire 76.314.444.925, sulla base del tasso della Cassa Depositi e Prestiti vigente alla data del 15 novembre 2000. Tale importo è suscettibile di variazione in rapporto al valore del tasso al momento della stipula dei mutui.

Nella medesima delibera CIPE è stata ripartita tra le Regioni anche le economie della legge n. 68/93 pari a lire 60.553.088.621 corrispondenti ad un impegno di spesa di lire 5.134.000.000, dei 20 miliardi lire annui previsti dalla predetta legge n. 68/93.

Per quanto concerne, in particolare, l'attuazione dell'art. 28 della suddetta legge n.144/99, tra il 2002 ed il 2004, i comuni hanno stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti mutui con oneri di ammortamento annuali a carico del bilancio statale per euro 2.430.743,70.

A seguito, poi, delle problematiche sollevate nell'anno 2004 dalla Cassa Depositi e Prestiti circa l'effettiva applicabilità ai mutui in discorso della vigente normativa in materia di limiti d'impegno, è stato accertato che le provvidenze di cui all'art. 28 sopra citato costituiscono un mero contributo statale decennale, con la conseguenza che, nel caso di specie, non troverebbe applicazione la disciplina contabile dei limiti di impegno.

E' stata quindi definita una nuova procedura per il prosieguo dell'attuazione delle finalità della legge n. 144/1999, che si sostanzia nella stipula di mutui decennali da parte della Cassa Depositi e Prestiti con i comuni individuati dalle apposite delibere regionali, nell'ambito delle quote a suo tempo assegnate dal CIPE, il cui onere di ammortamento farà carico ai comuni stessi. A tali comuni l'Amministrazione del Tesoro — considerato che le annualità degli stanziamenti di legge da attribuire ai comuni suddetti sono risultate limitate a quelle disponibili nel periodo 2005-2009, riconoscerà, fino alla capienza della disponibilità residua complessiva di euro 2.733.825,29 (pari alla differenza tra l'importo di euro 5.164.568,99 e di euro 2.430.743,70) un contributo, pari all'annualità dell'onere di ammortamento, per il periodo di cinque anni, quante sono le annualità degli stanziamenti conservati dal 2005 al 2009.

Con il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è stato disposto, tra l'altro, la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in Società per azioni.

Il successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 5 dicembre 2003, attuativo del suddetto decreto-legge n. 269/2003, ha trasferito, tra gli altri, al medesimo Dicastero la titolarità di tutti i mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi della legge n. 144/99, fino alla data del 12 dicembre 2003 (data di entrata in vigore della suddetta legge n. 326/2003) e la titolarità di alcuni mutui concessi dalla stessa Cassa ai sensi della legge n. 68/1993, mentre una quota di mutui è stata conservata in capo alla Cassa stessa.

In dipendenza, poi, dell'operazione di rinegoziazione eseguita il 31 dicembre 2005 a carico dei mutui la cui titolarità è restata in capo alla Cassa Depositi e Prestiti (operazione che ha contemplato anche la capitalizzazione delle somme in conto interessi maturate alla data di efficacia della rinegoziazione, secondo il piano di ammortamento dei prestiti originari, non pagate al 31 dicembre 2005), gli ammortamenti in essere sono stati rimodulati con allungamento della data di scadenza degli stessi al 31 dicembre 2035.

In relazione a quanto sopra, lo stanziamento di bilancio dell'anno finanziario 2008, pari ad euro 7.630.787,00 è stato:

- per euro 4.012.483,50 impegnato e pagato ai fini del rimborso delle rate di ammortamento dei mutui la cui titolarità è rimasta in capo alla Cassa Depositi e Prestiti quale soggetto mutuante, successivamente alla sua trasformazione in S.p.A.;
- per euro 472.709,71 impegnato e pagato ai Comuni beneficiari quale contributo nell'ammortamento dei mutui stipulati con la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'art. 28 della legge n. 144/1999;
- per euro 3.186.427,00 impegnato ai fini della successiva erogazione ai Comuni beneficiari;
- per euro 431.876,42 inviato in economia.

In conseguenza delle operazioni di rinegoziazione sopra specificate è emersa l'impossibilità di poter procedere all'esposizione, nei quadri riassuntivi, dei dati contabili relativi al capitolo di spesa interessato dalla normativa di cui trattasi.

Legge 31 gennaio 1994, n. 97.**Annualità quindicennali per la contrazione di mutui da parte delle Comunità montane nell'ambito delle attività del Fondo nazionale per la montagna.**

La legge 31 gennaio 1994, n. 97, reca: “Nuove disposizioni per le zone montane”.

L'art. 34 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ha stabilito che “per il finanziamento della legge 31 gennaio 1994, n. 97 sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali rispettivamente di lire 20.000 milioni a decorrere dall'anno 2000 e di lire 10.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. A tal fine le comunità montane sono autorizzate a contrarre mutui secondo criteri e modalità che verranno stabilite con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”.

Con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 28 gennaio 2000, sono stati stabiliti i criteri e le modalità per la contrazione dei mutui da parte delle Comunità montane per le finalità di cui all'art. 34 della legge n. 144/1999.

A valere sui suddetti limiti d'impegno quindicennali, per le finalità previste dalle suddette leggi, la Cassa Depositi e Prestiti ha concesso alle Comunità montane mutui indicati nel codice rapporto n. 09022 con la specificazione delle rate di ammortamento semestrali ammontanti per l'anno 2001 a lire 2.674.327.660 (euro 1.381.174,97).

Per le finalità di cui alla sopra citata legge, a partire dall'anno 2001, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è stato istituito il capitolo 7713 (ora 7360), con uno stanziamento di lire 30 miliardi (euro 15.493.707,00) sia in termini di competenza che di cassa.

Nell'anno 2001, a carico del suddetto capitolo 7713 (ora 7360), sono stati effettuati pagamenti per un importo complessivo di lire 5.348.655.320 (euro 2.762.349,94). La rimanente somma di lire 24.651.344.680 (euro 12.731.357,03) è da considerare economia di bilancio.

Nell'anno 2002, a carico del capitolo 7360, sono stati effettuati pagamenti per un importo complessivo di euro 4.248.415,60. La rimanente somma di euro 11.245.291,40 è da considerare economia di bilancio.

Nell'anno 2003, a carico del capitolo 7360, sono stati effettuati pagamenti per un importo complessivo di euro 11.383.286,14. La rimanente somma di euro 4.110.420,86 è da considerare economia di bilancio.

Nell'anno 2004, a carico del capitolo 7360, sono stati effettuati pagamenti per un importo complessivo di euro 2.985.334,49. La rimanente somma di euro 12.508.372,51 è da considerare economia di bilancio.

A partire dall'anno 2005, lo stanziamento del capitolo 7360 è stato ridotto ad euro 4.193.707,00, sia in termini di competenza che di cassa.

Nell'anno 2005, a carico del capitolo 7360, sono stati effettuati pagamenti per un importo complessivo di euro 2.734.828,97. La rimanente somma di euro 1.458.878,03 è da considerare economia di bilancio.

Il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2005, recante: "Misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui", all'articolo 2 ha stabilito che "All'articolo 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: *“Le operazioni di rinegoziazione dei mutui per i quali lo Stato paga direttamente gli istituti finanziatori sono effettuate direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle predette operazioni di rinegoziazione rispetto ai relativi stanziamenti complessivi di bilancio devono trovare compensazione nella minore spesa complessiva per interessi per il pagamento degli oneri derivanti dall'emissione dei titoli del debito pubblico per l'ammortamento dei mutui”*.

In data 13 dicembre 2005 è stato stipulato il Contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e la Cassa depositi e prestiti S.p.A., concernente la rinegoziazione dei prestiti con oneri di ammortamento, integralmente o parzialmente, a diretto carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi da 71 a 74, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250.

Con decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 135059 in data 13 dicembre 2005 è stato approvato e reso esecutivo il Contratto innanzi citato;

A seguito della suddetta rinegoziazione, a partire dall'anno 2006, l'importo complessivo delle rate di ammortamento semestrali indicate nel codice rapporto n. 09022 è diminuito ad euro 899.514,88 e la durata dei mutui è stata allungata fino all'anno 2035.

Nell'anno 2006, a carico del capitolo 7360, sono stati disposti pagamenti per un importo complessivo di euro 1.799.029,76, di cui euro 899.514,88 pagati nel 2008 per trasporto. La rimanente somma di euro 2.394.677,24 è da considerare economia di bilancio.

Nell'anno 2007, a carico del capitolo 7360, sono stati effettuati pagamenti per un importo complessivo di euro 2.698.544,64, di cui euro 899.514,88 relativi all'anno 2007 trasportati. La rimanente somma di euro 2.394.677,24 è da considerare economia di bilancio.

Nell'anno 2008, a carico del capitolo 7360, sono stati effettuati pagamenti per un importo complessivo di euro 1.799.029,76 in conto competenza. La rimanente somma di euro 2.394.677,24 è da considerare economia di bilancio.

Nell'anno 2009 a carico del capitolo 7360 è stata pagata, nel primo semestre, la somma di euro 899.514,88. Nel secondo semestre è previsto il pagamento della medesima somma di euro 899.514,88, con un'economia di bilancio di euro 2.394.677,24.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato: 7360

Leggi di riferimento: Legge 31.01.1994, n. 97.

Modifiche intervenute nell'anno 2008

Autorizzazioni complessive: 191,85 milioni di euro

(dati in milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2008

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008:	€	78,72
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008:	€	29,50
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008:	€	29,50
d) economie a tutto il 31.12.2008:	€	49,22
e) residui propri a tutto il 31.12.2008:	€	-
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008:	€	-
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008:	€	-

Situazione relativa al singolo anno

Esercizio 2008

a) autorizzazioni nel 2008:	€	4,19
b) impegni assunti nel 2008:	€	1,80
c) pagamenti effettuati nel 2008:	€	1,80
d) economie nel 2008:	€	2,39
e) residui propri nel 2008:	€	-
f) residui di stanziamento nel 2008:	€	-
g) perenzioni nel 2008:	€	-

Esercizio 2009

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	€	0,90
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	0,90
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	0,90
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	0,90

Decreto Legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.**Contributi in conto impianti da corrispondere all'ANAS S.p.A. per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture.**

Con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, è stato istituito l'Ente Nazionale per le Strade.

Il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate", ed in particolare i commi 1, 2 e 12 dell'articolo 7, ha previsto che:

- "In attuazione delle disposizioni contenute nel capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e per assicurare l'urgente realizzazione degli obiettivi ivi previsti, l'Ente Nazionale per le Strade (ANAS) è trasformato in società per azioni con la denominazione di "ANAS Società per Azioni" con effetto dalla data dell'assemblea di cui al comma 7.";

- "All'ANAS S.p.A. sono attribuiti a titolo di concessione, i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g) nonché 1) del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. ... La concessione è assentita entro il 31 dicembre 2002 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il Ministro dell'economia e delle finanze.";

- "Sono assicurate per le attività oggetto di concessione ad ANAS S.p.A. le risorse già assegnate all'Ente nazionale per le strade – ANAS. Fino alla efficacia della concessione di cui al comma 2 l'ANAS S.p.A. continua nell'adempimento di tutti i compiti e le funzioni attribuiti all'Ente nazionale per le strade – ANAS utilizzando le risorse assegnate all'Ente stesso e ad essa si applicano le norme e i provvedimenti pertinenti il predetto Ente. L'ANAS S.p.A. succede nei rapporti attivi e passivi dell'Ente nazionale per le strade – ANAS. Ogni riferimento all'ANAS, contenuto in leggi, regolamenti o provvedimenti, deve intendersi effettuato all'ANAS S.p.A..".

La convenzione di concessione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS S.p.A. stipulata in data 19 dicembre 2002, ed in particolare l'articolo 11 ha stabilito, fra l'altro, "Per l'esercizio 2003, al fine di garantire la necessaria continuità nelle attività di ANAS, fermo restando il piano triennale 2002-2004 approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 19 agosto 2002, lo Stato eroga le risorse finanziarie occorrenti ad ANAS a copertura dei costi operativi - a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per le attività di gestione - nonché le risorse occorrenti per gli investimenti e gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria - nella forma di aumento di capitale sociale - nella misura massima degli stanziamenti indicati dalla legge finanziaria 2003 e dalle altre leggi di spesa ovvero delle risorse da destinare al rimborso degli oneri di gestione nell'ambito del riparto del fondo per i contratti di programma istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003. I flussi finanziari alla società a carico del bilancio dello Stato sono erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze sul conto corrente di Tesoreria centrale intestato ad ANAS S.p.A., mediante rate bimestrali anticipate nei limiti degli stanziamenti fissati dalla legge finanziaria e di bilancio nonché dalle altre leggi di spesa. L'ammontare delle rate è determinato sulla base di una programmazione finanziaria annuale rimodulabile trimestralmente, su proposta della concessionaria."

Con decreto n. 1030, in data 31 dicembre 2002, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti -

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 20 febbraio 2003, Reg. n. 1, Fog. 99, trasmesso dall'ANAS S.p.A. con nota n. 2933 in data 26 febbraio 2003 con allegata la citata convenzione del 19 dicembre 2002 che fa parte integrante del predetto decreto, è stata assentita la concessione all'ANAS S.p.A. dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g) nonché 1) del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ha approvato la convenzione stessa.

Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 5 agosto 2003, n. 73580, ha conferito all'ANAS in conto aumento del capitale sociale l'ammontare complessivo dei residui passivi, pari a euro 9.668.945.356, in essere al 31 dicembre 2002.

A partire dall'anno 2003 è stato istituito il capitolo 7372, iscritto in apposita Unità Previsione di Base del Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze con uno stanziamento di euro 1.819,89, sia in termini di competenza che di cassa.

Nell'anno 2004 è stata iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze (cap. 7372) la somma di euro 1.028,69, sia in termini di competenza che di cassa.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 13 maggio 2004, n. 45611, è stata disposta, fra l'altro, in applicazione della delibera CIPE n. 68/2003, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno 2004, sul capitolo 7372, una variazione in aumento di euro 20.000.000,00, sia in termini di competenza che di cassa, e di euro 4.000.000,00 in conto residui 2003.

Il Contratto di programma 2003 – 2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - e la Società per azioni ANAS in data 25 maggio 2005, ed in particolare l'articolo 13, comma 2, ha disposto che “In conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 agosto 2003, con il quale sono stati conferiti ad ANAS S.p.A. i residui passivi dovuti dallo Stato al 31 dicembre 2002, per l'anno 2005 la quota da versare ad ANAS S.p.A. sarà pari a 1.300 milioni di euro. Con successivi Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze saranno stabilite le somme da erogare negli esercizi successivi al 2005, secondo le modalità definite negli stessi Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze. ANAS S.p.A. si impegna a rimodulare i fabbisogni finanziari trimestralmente, in conformità all'articolo 11 della Convenzione di concessione.”.

Il decreto n. 663/CD, in data 15 giugno 2005, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei Conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - il 26 agosto 2005, Reg. n. 9, Fog. 57, ha approvato il Contratto di programma 2003 – 2005 innanzi citato.

Nell'anno 2005 è stata iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze (cap. 7372) la somma di euro 588,36, sia in termini di competenza che di cassa.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 119055 in data 20 ottobre 2005, registrato alla Corte dei Conti il 4 novembre 2005, Reg. n. 5, Fog. n. 333, fra l'altro, sul capitolo 7372 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno finanziario 2005, è stata disposta una variazione in aumento in termini di residui e di cassa di euro 126.015.483,00, in attuazione della delibera CIPE n. 84/2000 che al punto 1.2.3 lettera b) ha previsto che: “244 miliardi di lire (126,015 milioni di euro) sono finalizzati alla prosecuzione dei

lavori di adeguamento dell'autostrada Salerno – Reggio Calabria in vista dell'aggiudicazione dei lavori di lotto dotato di progettazione esecutiva”.

Nell'anno 2006 è stata iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze (cap. 7372) la somma di euro 100 milioni, sia in termini di competenza che di cassa.

Con decreto n. 6967 è stato assunto impegno a carico del capitolo 7372 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2006, della somma di 30,99 milioni di euro.

Con decreto ministeriale n. 127876/2-2006 del 29 dicembre 2006 è stato assunto impegno a carico del capitolo 7372 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2006, della somma di 69,01 milioni di euro.

Al 31 dicembre 2006 risulta in perenzione la somma di euro 30,92 milioni (residui passivi relativi all'esercizio finanziario 1996) di cui è stata chiesta la reiscrizione in bilancio con nota del 2 marzo 2007.

In data 28 febbraio 2007 è stato stipulato l'Accordo integrativo 2006 al Contratto di Programma 2003 - 2005 tra il Ministero delle Infrastrutture e l'ANAS S.p.A..

Con decreto del Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 0010777 in data 2 agosto 2007, registrato alla Corte dei Conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle Infrastrutture ed Assetto del Territorio il 27 settembre 2007, Registro n. 9, Foglio n. 76, è stato approvato il suddetto Accordo integrativo 2006 al Contratto di Programma 2003 - 2005 sottoscritto in data 28 febbraio 2007 tra il Ministero delle Infrastrutture e l'ANAS S.p.A..

Nell'anno 2007 sono state iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze (cap. 7372) le somme di euro 1.120,00 in termini di competenza e di euro 2.620,00 in termini di cassa. A valere su detto stanziamento la somma di euro 224,00 milioni è stata accantonata ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 296/2006. Inoltre, è stata reiscritta la somma di euro 30,92 milioni (es. fin. 1996) in perenzione ed è stata versata alla Società la complessiva somma di euro 2.500,00 milioni, di cui euro 30,92 milioni in conto competenza (somma es. fin. 1996 reiscritta) ed euro 2.469,08 milioni in conto residui.

Con decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, recante “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale” convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ed in particolare l'art. 2, comma 3, è stato disposto che: “E' autorizzata la spesa di 215 milioni di euro da utilizzare nel 2007 per i progetti ricompresi nel piano di investimenti allegato al Contratto di Programma 2007 stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e da ANAS S.p.A.”;

Con decreto ministeriale n. 124818 del 20 dicembre 2007 è stato assunto impegno a carico del capitolo 7372 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2007, della somma di 1.111,00 (1120,00 – 224,00 + 215,00) milioni di euro. Inoltre è stata conservata la somma di euro 224,00 milioni accantonata ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 296/2006.